

## Mediazione civile non più obbligatoria e cartelle pazze

Pubblicato il 26 ottobre 2012

un riassunto dei 2 principali aggiornamenti giuridici e fiscali di questi giorni: la sentenza della Consulta sulla mediazione civile e tutti i dubbi sulle norme per l'annullamento delle cartelle pazze

### **Mediazione obbligatoria bocciata dalla Consulta: soddisfazione dagli Avvocati**

Soddisfatto il Consiglio Nazionale Forense. La mediazione obbligatoria è contraria ai principi della Costituzione italiana.

Infatti, come ha reso noto il comunicato stampa del 24 ottobre 2012, emesso dalla Corte Costituzionale, la Consulta ha accolto la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tar Lazio, con l'ordinanza di rinvio del 12 aprile 2011, riguardo in particolare all'obbligatorietà del procedimento di mediazione civile.

In particolare, secondo quanto affermato dall'ufficio stampa della Consulta: "La Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione".

Tra le prime reazioni a caldo, quella del Consiglio Nazionale Forense, secondo cui la previsione del passaggio obbligatorio dalla mediazione, non solo rendeva difficoltoso l'accesso alla giustizia da parte dei cittadini ma era una previsione anomala per un istituto che risulta più efficace se basato sulla reale volontà delle parti.

Tuttavia, secondo i primi commenti dottrinali, occorre attendere le motivazioni della pronuncia perché:

- Se questa ha preso in esame il solo profilo dell'eccesso di delega ritenendolo assorbente, senza prendere posizione sulla compatibilità costituzionale con l'art. 24, allora la pronuncia è neutra, nel senso che si focalizza solo su un aspetto formale e non sostanziale;
- se questa ha accolto la sola critica dell'eccesso di delega, rigettando le presunte censure sulla compatibilità costituzionale con l'art. 24, allora la pronuncia implicitamente conferma la bontà dell'istituto ed anche della sua obbligatorietà, così facendo emergere esclusivamente un vizio formale ed, anzi, rafforzandola nella sua sostanza.

Comunque, in entrambi i casi, l'obbligatorietà potrà essere ripristinata con un atto avente forza di legge.

### **Cartelle pazze da annullare con silenzio assenso?**

Suscitano perplessità le nuove misure che dovrebbero interessare la cd. riscossione fiscale coattiva.

Come è noto, al Senato, è in corso di approvazione il Disegno Di Legge n. AS1551, pubblicizzato da organi di stampa come “annullamento automatico delle cartelle pazze”.

In linea di massima, il contribuente entro 90 giorni dalla ricezione della cartella ritenuta errata potrebbe chiedere con domanda, in particolare presentando autodichiarazione in cui si dichiara l'avvenuta presentazione della sospensione, il relativo annullamento.

La novità consiste nel fatto che se l'ente creditore, entro 220 giorni dal momento di presentazione dell'autodichiarazione, non ha ancora risposto confermando la correttezza della documentazione del contribuente, si forma il silenzio-assenso e la cartella di pagamento è annullata di diritto.

Invero, tale meccanismo riprende le procedure e/o disposizioni normative già in vigore, poiché la richiesta di sospensione è già prevista sia presentando ad Equitalia il modello di autodichiarazione, sia dal “nuovo” art. 49 del D.P.R. 602/73.

A parte ciò, le maggiori perplessità riguardano il fatto che la procedura non è circoscritta ai casi in cui oggi si può presentare l'autodichiarazione (pagamenti, sospensioni), ma alle ipotesi in cui “gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente alla consegna del ruolo”.

Quindi, se l'avviso di accertamento fosse stato notificato oltre il termine di decadenza, il contribuente forse non potrebbe più bloccare l'esecuzione.

E allora la novità non sarebbe migliorativa per il contribuente, ma, ovviamente peggiorativa.

25 ottobre 2012

Vincenzo D'Andò